

SENT. N° 13081/11
REP. N° 10536/12

N. Sent. Cont.

N. 66109/2011 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico
dott. Giacomo Rota, ex art. 281 *sexies* c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] in forza di procura in atti ed
effettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via [REDACTED]

- ATTORE OPPONENTE -

CONTRO

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] come da procura in atti ed
effettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via [REDACTED]

- CONVENUTA OPPOSTA -

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] è infondata atteso che la creditrice opposta [REDACTED] ha provato sia il titolo giuridico da cui deriva il credito oggetto del decreto azionato a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori, titolo giuridico dato dal contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo con cui la parte opposta ha locato gli immobili ubicati in Milano, [REDACTED] alla [REDACTED] (vedi il doc. n. 3 del fascicolo monitorio di parte opposta), sia le successive cessioni di ramo d'azienda comprendente i beni immobili locati ubicati in Milano, [REDACTED] alla [REDACTED] di [REDACTED] (vedi il doc. n. 4 del fascicolo monitorio di parte opposta), sia la veste della parte opponente [REDACTED] quale socio accomandatario della società cessionaria [REDACTED] di [REDACTED], sia infine il mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ad opera dei successivi conduttori che si sono succeduti nel contratto per cui è causa, come si evince dal complessivo tenore difensivo della parte opponente che non ha contestato il mancato pagamento del dovuto nonché dall'intervenuta convalida di sfratto per morosità (vedi il doc. n. 13 e 14 del fascicolo di parte opposta), sia l'ammontare del credito dovuto a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori di cui al decreto azionato mediante il deposito delle fatture attestanti l'ammontare del dovuto (si vedano le fatture allegate al fascicolo di parte opposta), sia infine l'inadempimento dei conduttori alla fondamentale obbligazione di cui all'art. 1587, n. 2, c.c. stante l'intervenuta convalida dello sfratto per morosità promosso dalla [REDACTED] ai danni della parte conduttrice.

L'odierno opponente [REDACTED] risponde dei canoni di locazione e degli oneri accessori oggetto del decreto opposto in quanto accomandatario della società [REDACTED] di [REDACTED] che a propria volta risponde nei confronti della locatrice in virtù del disposto dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 che prevede una responsabilità solidale di tutti i cedenti il contratto di locazione assieme all'azienda che lo comprende.

Devesi precisare poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente, alcuna efficacia può essere riconosciuto all'atto di accollo di debito datato 27 maggio 2011 (per reperire il quale vedi il doc., n. 4 del fascicolo di parte attrice) con cui il successivo cessionario [redacted] titolare della omonima impresa individuale aveva dichiarato di farsi carico dei canoni di locazione pregressi, e ciò per il fatto che tale accordo non può essere opposto alla terza locatrice [redacted] ma opera unicamente con riguardo alle parti e si limita ad aggiungere un nuovo debitore al pregresso.

Da confermare si palesa pertanto il decreto impugnato nella presente sede.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione spiegata da [redacted] e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta [redacted], spese liquidate in Euro [redacted] per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge;
- 3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti di causa.

Così deciso in Milano, addì 27 novembre 2012

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

